



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PIRRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Promozione dei servizi di psico-oncologia nella rete oncologica delle aziende ospedaliere

ONOREVOLI SENATORI. – Un quarto dei casi di cancro diagnosticati a livello globale sono a carico della popolazione europea, che tuttavia rappresenta solo il 10 per cento di quella mondiale. Il 14° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici ha evidenziato che entro il 2035, il numero di vite perse a causa delle patologie neoplastiche aumenterà di oltre il 24 per cento, facendo del cancro la prima causa di morte nell'Unione. L'impatto economico della malattia in Europa è stimato in 100 miliardi di euro annui.

Nel 2020, 1,3 milioni di persone hanno perso la vita a causa del cancro. Gli effetti indiretti che la pandemia da COVID-19 ha avuto sulla prevenzione e sull'assistenza oncologica ed oncoematologica sono molti: ritardi accumulati nell'ambito delle prestazioni di *screening*, diagnosi, nuovi trattamenti, ricoveri oncologici ed oncoematologici e interventi chirurgici evidenziano come sia importante l'attuazione del nuovo Piano oncologico nazionale e di un Piano straordinario di recupero per l'oncologia postpandemia.

In Italia ogni giorno sono diagnosticati più di mille nuovi casi di tumore; 3.600.000 persone, pari al 5,7 per cento della popolazione, vivono dopo una diagnosi di cancro. Di queste, 900.000 possono considerarsi guarite, con più o meno disabilità, e il loro numero è destinato ad aumentare.

L'evento della malattia coinvolge numerosi aspetti della vita della persona, a partire

dal momento diagnostico ai successivi *follow-up* e sono numerose le ripercussioni psicologiche che si hanno sul paziente oncologico e sulla sua famiglia e non sempre il supporto di medici, infermieri e familiari è sufficiente per il benessere del malato.

Il presente disegno di legge è volto a realizzare servizi di psico-oncologia al fine incentivare un miglior benessere psicologico del paziente oncologico in una nuova modalità di assistenza, che integra l'aspetto emotivo, cognitivo e sociale dell'individuo con le cure mediche, di migliorare la qualità di vita di chi affronta la diagnosi di cancro e le terapie e di limitare così la possibilità di conseguenze a livello psicologico, valorizzando le specifiche competenze dei professionisti sanitari in esse operanti.

L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento e si pone l'obiettivo di ottimizzare la risposta sanitaria e socio-assistenziale al fine di migliorare l'offerta di assistenza sanitaria attraverso la promozione delle cure psico-oncologiche.

L'articolo 2 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l'inserimento del servizio di assistenza psicologica all'interno delle aziende ospedaliere per i malati oncologici e i *care-giver*, per i medici specializzati in oncologia e per gli operatori sanitari operanti nei reparti di oncologia.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. La presente legge tutela il diritto delle persone affette da patologie oncologiche e si pone l'obiettivo di migliorare l'offerta di assistenza sanitaria attraverso la promozione delle cure psico-oncologiche.

2. Al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona affetta da patologia oncologica, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza in merito alle specifiche esigenze, le strutture ospedaliere garantiscono un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi:

a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato;

b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;

c) adeguato sostegno sanitario e psico-sociale della persona malata e della famiglia.

Art. 2.

(Promozione dei servizi di psico-oncologia nella rete oncologica delle aziende ospedaliere)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l'inserimento del servizio di assistenza psicologica all'interno delle aziende ospedaliere per i malati oncologici e i *caregiver*, per i medici specializzati in oncologia e per gli operatori

sanitari operanti nei reparti di oncologia mediante:

a) l'attivazione di un modello organizzativo nella rete oncologica regionale che preveda l'approccio multidisciplinare e multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra le quali la psico-oncologia;

b) la presenza dello psico-oncologo nell'*équipe* multidisciplinare e multiprofessionale nei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per patologie oncologiche, anche attraverso la partecipazione ai *Tumor Board* e ai *Multidisciplinary Team*, nelle fasi dell'accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e del *follow-up*.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvedono a individuare specifici interventi formativi in psico-oncologia rivolti agli psico-oncologi, ai medici specializzati in oncologia e agli operatori sanitari operanti nei reparti di oncologia.

3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.